

Decreto federale che approva misure concernenti la tariffa delle dogane

del 18 giugno 2001

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 13 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane¹;

visto il rapporto del 21 febbraio 2001² concernente le misure tariffali prese nel corso del 2° semestre 2000,

decreta:

Art. 1

È approvata la modifica del 6 settembre 2000³ dell'ordinanza del 28 agosto 1996⁴ concernente la sospensione temporanea dei dazi sui granulati di materie plastiche (allegato 1).

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio nazionale, 5 giugno 2001

Il presidente: Peter Hess
Il segretario: Ueli Anliker

Consiglio degli Stati, 18 giugno 2001

La presidente: Françoise Saudan
Il segretario: Christoph Lanz

2590

1 RS **632.10**
2 FF **2001** 1153
3 RU **2000** 2205
4 RS **632.113.96**

Ordinanza concernente la sospensione temporanea dei dazi sui granulati di materie plastiche

Modifica del 6 settembre 2000

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 28 agosto 1996⁵ concernente la sospensione temporanea dei dazi sui granulati di materie plastiche è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 3

³ La durata di validità della presente ordinanza è prorogata fino al 14 settembre 2002.

II

La presente modifica entra in vigore il 15 settembre 2000.

6 settembre 2000

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

⁵ RS 632.113.96

**Ordinanza
concernente l'importazione di prodotti agricoli
(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)**

Modifica del 31 maggio 2000

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'allegato 4 numero 2, disciplinamento del mercato: animali da allevamento e da reddito, sperma di bovini, dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁶ sulle importazioni agricole è completato come segue:

Numero del contingente doganale	Prodotto	Voce/i di tariffa	Contingente doganale (pezzo)
02.1	Aumento temporaneo del contingente doganale per il 2000	0102. 1010 9091	1500

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2000.

31 maggio 2000

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

**Ordinanza
concernente l'importazione di prodotti agricoli
(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)**

Modifica del 6 luglio 2000

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 42 capoversi 1 e 3 della legge del 29 aprile 1998⁷ sull'agricoltura,
ordina:

I

L'allegato 4 numero 4, disciplinamento del mercato latticini, numero 07.41 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁸ sulle importazioni agricole è modificato come segue:

Numero del contingente doganale	Prodotto	Voce di tariffa	Contingente doganale (tonnellate)
07.41	Fresco, non salato	0405.1011	1100
	Altro	0405.1091	
07.41.1	Aumento temporaneo del contingente doganale per il 2000	0405.1011 0405.1091	2000

II

L'ordinanza dell'UFAG del 30 marzo 1999⁹ concernente l'importazione di burro è modificata come segue:

Art. 9 Disposizione transitoria

L'aumento di 2000 tonnellate del contingente doganale 07.41 applicabile dal 15 luglio 2000 è assegnato ai produttori di burro giusta l'articolo 1 capoverso 3.

⁷ RS 910.1

⁸ RS 916.01

⁹ RS 916.357.1

III

La presente modifica entra in vigore il 15 luglio 2000.

6 luglio 2000

Ufficio federale dell'agricoltura

Il direttore: Manfred Bötsch

**Ordinanza
concernente l'importazione di prodotti agricoli
(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)**

Modifica del 18 settembre 2000

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 42 capoversi 1 e 3 della legge sull'agricoltura del 29 aprile 1998¹⁰,
ordina:

I

L'allegato 4 numero 4, disciplinamento del mercato latticini, numero 07.41 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998¹¹ sulle importazioni agricole è modificato come segue:

Numero del contingente doganale	Prodotto	Voce di tariffa	Contingente doganale (tonnellate)
07.41	Fresco, non salato	0405.1011	1100
	Altro	0405.1091	
07.41.1	Aumento temporaneo del contingente doganale per il 2000	0405.1011 0405.1091	2000
07.41.2	Aumento temporaneo del contingente doganale per il 2000	0405.1011 0405.1091	1000

II

L'ordinanza dell'UFAG del 30 marzo 1999¹² concernente l'importazione di burro è modificata come segue:

Art. 9 Disposizione transitoria

L'aumento di 1000 tonnellate del contingente doganale 07.41 applicabile dal 18 settembre 2000 è assegnato ai produttori di burro giusta l'articolo 1 capoverso 3.

¹⁰ RS 910.1

¹¹ RS 916.01

¹² RS 916.357.1

III

La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2000.

18 settembre 2000

Ufficio federale dell'agricoltura

Il direttore: Manfred Bötsch

Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del 17 ottobre 2000

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 42 capoversi 1 e 3 della legge sull'agricoltura del 29 aprile 1998¹³,
ordina:

I

L'allegato 4 numero 4, disciplinamento del mercato latticini, numero 07.41 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998¹⁴ sulle importazioni agricole è completato come segue:

Numero del contingente doganale	Prodotto	Voce di tariffa	Contingente doganale (tonnellate)
...			
07.41.3	Aumento temporaneo del contingente doganale per il 2000	0405.1011 0405.1091	2500

II

L'ordinanza dell'UFAG del 30 marzo 1999¹⁵ concernente l'importazione di burro è modificata come segue:

Art. 9 Disposizione transitoria

L'aumento provvisorio di 2500 tonnellate del contingente doganale 07.41 applicabile dal 17 ottobre 2000 (contingente doganale 07.41.3) è assegnato ai produttori di burro giusta l'articolo 1 capoverso 3.

¹³ RS 910.1

¹⁴ RS 916.01

¹⁵ RS 916.357.1

III

La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2000.

17 ottobre 2000

Ufficio federale dell'agricoltura

Il direttore: Manfred Bötsch